



CONSIGLIO
DELL'ORDINE NAZIONALE
DEI DOTTORI AGRONOMI
E DEI DOTTORI FORESTALI



Ministero della Giustizia

**CONTRIBUTO SCRITTO
DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE NAZIONALE DEI DOTTORI AGRONOMI E DOTTORI FORESTALI**

SENATO DELLA REPUBBLICA
7^a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport)

XVIII LEGISLATURA

SENATO DELLA REPUBBLICA

A.S. N. 2305

PROPOSTA DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(CONTE)

E DAL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

(MANFREDI)

Disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti

Roma, 20 settembre 2021



CONSIGLIO
DELL'ORDINE NAZIONALE
DEI DOTTORI AGRONOMI
E DEI DOTTORI FORESTALI



Ministero della Giustizia

Sommario

1. Premessa	3
2. Accesso alla professione di Dottore Agronomo e Dottore Forestale, Agronomo junior, Forestale junior e Biotecnologo	3
3. Classi di laurea che permettono l'accesso alla professione di Dottore Agronomo e Dottore Forestale	5
4. Coerenza dei livelli formativi con le relative competenze professionali	6
5. La questione della figura professionale "zoonomo"	6
6. Il disegno di legge 2305	8
7. Proposte emendative e note specifiche al PDL 2305	13
8. Modifica del DPR 328/2001 per la coerenza normativa.....	23
9. Modifica del DPR 328/2001 (art 11) per risoluzione problematica zoonomo	25



1. Premessa

Il Consiglio dell'Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali, con 84 Ordini territoriali e 15 Federazioni regionali o interregionali, rappresenta 20.000 Dottori Agronomi Dottori Forestali, Agronomi junior, Forestali junior e Biotecnologi iscritti all'Albo. L'ordinamento professionale è definito dalla Legge 7 gennaio 1976, n. 3 – come modificata dalla Legge 10 febbraio 1992, n. 152, e dal DPR 328 del 2001.

La professione di dottore agronomo e dottore forestale è quindi una professione regolamentata, cioè una professione strutturata in ordine professionale e caratterizzata dalla presenza di preminenti interessi pubblici.

Ai Consigli degli Ordini dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali e al Consiglio dell'Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali sono affidati i compiti di tutela dell'interesse pubblico al corretto esercizio della professione nonché di tutela del titolo professionale.

In ambito deontologico, l'importanza e la rilevanza costituzionale dell'attività professionale degli iscritti all'albo dei dottori agronomi e dei dottori forestali ne impone un esercizio consapevole e socialmente responsabile, quale mezzo di attuazione dell'ordinamento professionale.

Le novità normative introdotte dalla riforma delle professioni (DPR 137/2012) hanno determinato un incremento delle garanzie delle prestazioni dei liberi professionisti per il cliente, in virtù della introduzione della polizza assicurativa obbligatoria e della formazione continua professionale, oltre una più trasparente gestione dei provvedimenti disciplinari attraverso la separazione tra consigli amministrativi e di disciplina, e la introduzione delle società tra professionisti con la conseguente maggiore strutturazione della professionalità.

2. Accesso alla professione di Dottore Agronomo e Dottore Forestale, Agronomo junior, Forestale junior e Biotecnologo

L'ingresso alla professione dei dottori Agronomi e dottori Forestali avviene attraverso il superamento dell'esame di stato.

Lo svolgimento degli esami di stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di Dottore Agronomo e Dottore Forestale è disciplinato dal DPR n. 328 del 05 giugno 2001.

L'art.12, oltre ad indicare le classi di laurea che permettono l'accesso all'esame di Stato, sezione A, al comma 3 precisa che "L'esame di Stato è articolato in due prove scritte, una prova pratica e una orale. Le prove di esame di Stato per l'accesso alla sezione A vertono sugli stessi argomenti previsti per l'accesso alla sezione B, prevedendo una maggiore complessità correlata alla più elevata competenza professionale."

L'art. 13 dello stesso di DPR indica le classi di laurea che permettono l'accesso all'esame di Stato, sezione B e al comma 3 spiega le modalità di svolgimento delle 4 prove: "L'esame di Stato è articolato nelle seguenti prove:

- a) una prima prova scritta concernente le tecnologie nei settori delle produzioni vegetali, produzioni animali, gestione silvocolturale, trasformazioni agroalimentari e biotecnologie agrarie;
- b) una seconda prova scritta nelle materie caratterizzanti il corso di laurea e il relativo percorso formativo;



c) una prova pratica articolata:

- 1) per il settore agronomo e forestale - indirizzo agronomico, in un elaborato di pianificazione territoriale ambientale ovvero in un progetto di un'opera semplice di edilizia rurale corredati da analisi economico estimative ed eseguiti con "Computer Aided Design" (CAD); analisi e certificazione di qualità dei prodotti agroalimentari;
- 2) per il settore agronomo e forestale - indirizzo forestale, in un progetto di massima dell'impianto o recupero di bosco con le opere edilizie necessarie, corredato da disegni ed elaborati economico estimativi; analisi e certificazione di qualità dei prodotti agroalimentari;
- 3) per il settore zoonomo, in un piano di assistenza tecnica per un'azienda zootecnica corredato da analisi economica e da piani di alimentazione eseguiti con l'ausilio dello strumento informatico;
- 4) per il settore biotecnologico agrario in un'analisi di acidi nucleici o di proteine di organismi vegetali o animali o di prodotti derivati e nella interpretazione dei risultati anche con l'impiego dello strumento informatico;

d) una prova orale concernente in generale la conoscenza della legge e della deontologia professionale.

Inoltre:

- 1) per il settore agronomo e forestale - indirizzo agronomico, essa verte sulla conoscenza dell'agronomia generale, delle coltivazioni erbacee ed arboree, della loro difesa dagli agenti infettivi e dai parassiti microbici, vegetali e animali, delle produzioni animali, dell'economia aziendale, dell'estimo rurale e del catasto, delle principali tecnologie delle trasformazioni alimentari, delle scienze del territorio, dell'idraulica agraria, della meccanizzazione agraria, dell'edilizia rurale, del diritto agrario e della principale legislazione nazionale ed europea relativa al settore agro-alimentare;
- 2) per il settore agronomo e forestale - indirizzo forestale, essa verte sulla silvicoltura generale e speciale, sulla difesa degli ecosistemi forestali dai parassiti microbici, animali e vegetali, sulle tecniche dell'agricoltura montana, sull'agrosilvopastoralismo, sulla zootecnia degli animali selvatici, sull'acquacoltura montana, sull'economia e sull'estimo forestale e dendrometria, sulla tecnologia del legno e delle industrie silvane, sulle sistemazioni idraulico forestali, sulla pianificazione del territorio forestale, sulle costruzioni forestali, sulla meccanizzazione forestale e sui cantieri, sulle fonti del diritto forestale e sulle principali leggi che regolano il settore in Italia e nella Unione Europea;
- 3) per il settore zoonomo essa verte sulla conoscenza dell'agronomia generale e delle coltivazioni foraggere, del miglioramento genetico degli animali zootecnici, dell'alimentazione e nutrizione animale, delle tecnologie di allevamento di tutte le specie zootecniche, della tecnica mangimistica, dell'ispezione degli alimenti di origine animale, dell'igiene degli allevamenti e delle principali patologie animali, della riproduzione animale, delle tecnologie di trasformazione dei prodotti di origine animale, della certificazione e tracciabilità delle filiere dei prodotti di origine animale, della meccanizzazione zootecnica, dell'economia zootecnica e della principale legislazione zootecnica in Italia e nella Unione Europea;



4) per il settore biotecnologico agrario essa verte sulla conoscenza della biochimica agraria e della fisiologia delle piante coltivate, delle principali caratteristiche delle molecole informazionali, della agronomia generale, delle coltivazioni erbacee e arboree, della zootecnica generale, della difesa delle piante da patogeni vegetali e animali, delle principali trasformazioni agroalimentari, dell'economia aziendale della legislazione nazionale ed europea relativa al settore biotecnologico agrario.”

3. Classi di laurea che permettono l'accesso alla professione di Dottore Agronomo e Dottore Forestale

Il DPR n. 328 del 05 giugno 2001 indica le classi di laurea che permettono l'accesso all'esame di Stato, sezione A e sezione B, e quindi individua quali classi di laurea permettono l'accesso alla professione di Dottore Agronomo e Dottore Forestale. L'art.12 "Esami di Stato per l'iscrizione nella sezione A e relativa prova" al comma 2 precisa: "Per l'ammissione all'esame di Stato è richiesto il possesso di laurea specialistica in una delle seguenti classi:

- a) Classe 3/S - Architettura del paesaggio;
- b) Classe 4/S - Architettura e ingegneria edile;
- c) Classe 7/S - Biotecnologie agrarie;
- d) Classe 38/S - Ingegneria per l'ambiente e il territorio;
- e) Classe 54/S - Pianificazione territoriale urbanistica e ambientale;
- f) Classe 74/S - Scienze e gestione delle risorse rurali e forestali;
- g) Classe 77/S - Scienze e tecnologie agrarie;
- h) Classe 78/S - Scienze e tecnologie agroalimentari;
- i) Classe 79/S - Scienze e tecnologie agrozootecniche;
- l) Classe 82/S - Scienze e tecnologie per l'ambiente e il territorio;
- m) Classe 88/S - Scienze per la cooperazione allo sviluppo.”

L'art. 13 invece indica le classi di laurea richieste per l'ammissione all'esame di Stato sezione B (agronomo e forestale junior, zoonomo e biotecnologo), e nello specifico al comma 2 riporta: "Per l'ammissione all'esame di Stato è richiesto il possesso della laurea in una delle seguenti classi:

- a) per l'iscrizione al settore agronomo e forestale:
 - 1) Classe 7 - Urbanistica e scienze della pianificazione territoriale e ambientale;
 - 2) Classe 20 - Scienze e tecnologie agrarie, agroalimentari e forestali;
- b) per l'iscrizione al settore zoonomo:
 - 1) Classe 40 - Scienze e tecnologie zootecniche e delle produzioni animali;
- c) per l'iscrizione al settore biotecnologico agrario:
 - 1) Classe 1 - Biotecnologie.”



4. Coerenza dei livelli formativi con le relative competenze professionali

La formazione universitaria è necessaria non solo per acquisire ulteriori conoscenze rispetto alla formazione della scuola, ma soprattutto per acquisire la possibilità di iscrizione ad un albo che conferisce competenze professionali adeguate al livello di formazione raggiunto.

Riteniamo pertanto che l'accesso ai collegi professionali che, ognuno secondo il proprio ordinamento professionale, mantengono il livello delle competenze adeguato ad un tipo di formazione scolastica, debba essere riservato solo ai diplomati o a laureati di laurea professionalizzante che nel percorso accademico svolgono attività prevalentemente pratiche mirate ad esercitare competenze già acquisite con il diploma di scuola secondaria di secondo livello.

Pertanto è indispensabile evitare lo spreco di risorse pubbliche e private che si perpetua dando la possibilità ai laureati di iscriversi ai collegi professionali per esercitare competenze che avrebbero potuto acquisire semplicemente con il diploma di scuola secondaria di secondo livello.

Il decreto n. 446/2020 ha introdotto un nuovo indirizzo di formazione universitaria di tipo tecnico, di durata triennale e ha definito nuove classi di laurea a orientamento professionalizzante (LP), che disciplinano la formazione delle professioni di agrotecnico, geometra, perito agrario e perito industriale. Avendo riservato ai collegi professionali le lauree ad indirizzo professionalizzante è necessario un aggiornamento del D.P.R. 328/2001 per coerenza normativa con il decreto 446/2020, sostituendo le classi di laurea enunciate nell'art. 55 che attualmente possono dare accesso alla professione di agrotecnico e perito agrario, esclusivamente con la laurea professionalizzante appositamente determinata con il Decreto 446/2020 (LP02).

Infatti per coerenza con tali nuovi indirizzi normativi, deve essere chiarito nel DPR 328/2001 che le Lauree Professionalizzanti, nel caso specifico LP 02, consentiranno esclusivamente l'accesso al Collegio degli Agrotecnici e al Collegio dei Periti Agrari, mentre le Lauree Triennali e le Lauree Magistrali (L e LM), rispettivamente VI e VII livello di formazione EQF, obbligatori per l'accesso alla professione ordinistica, consentiranno l'accesso esclusivamente all'albo dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali alla Sezione A per i Dottori Agronomi e Dottori Forestali e alla sezione B per Agronomo e Forestale Junior, Biotecnologo come peraltro già ben definito dal presente disegno di legge .

5. La questione della figura professionale "zoonomo"

La vicenda della figura professionale dello zoonomo si origina nel 2005 quando, in seguito a vari ricorsi, si è di fatto impedito a 6000 laureati che a livello nazionale conseguono la Laurea in Classe L38 (mediamente 600 studenti all'anno secondo AlmaLaurea) di avere un Ordine professionale a cui iscriversi, limitando la spendibilità professionale del titolo universitario conseguito.

Si ricostruisce di seguito l'iter amministrativo che si è susseguito:

- nel DPR 328/2001 come riportato nell'articolo 10 comma 3 e 4, la figura dello Zoonomo prevista nella sezione B dell'albo professionale dell'ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali;
- nel 2003 la FNOVI ricorse al Tar del Lazio che con la sentenza n. 1845/2003 respinse il ricorso in quanto secondo i giudici "non era stata introdotta una nuova professione, ma si era soltanto individuato, in



conformità alla delega legislativa, una nuova subcategoria nell'ambito della categoria professionale dei Dottori Agronomi e Forestali, in aderenza con i nuovi titoli di studio previsti dalla riforma universitaria”;

- la sentenza n. 1845/2003 fu impugnata al Consiglio di Stato che, con provvedimento n. 1233/2005, accolse il ricorso della FNOVI;

- il MIUR promulga l’ordinanza ministeriale 8 giugno 2005, art. 1: “L’ordinanza in data 14 febbraio 2005 è modificata come segue: all’articolo 1, dall’elenco delle professioni per cui vengono indetti gli esami di Stato di abilitazione all’esercizio delle professioni, deve considerarsi espunta la professione di Zoonomo; conseguentemente, nella tabella delle sedi di esami di Stato di abilitazione professionale annessa alla citata ordinanza, deve considerarsi altresì espunta la professione di Zoonomo.”;

- 14/07/2006 su iniziativa del CONAF, assentita dalla FNOVI, fu attivato un Tavolo Tecnico che vedeva la partecipazione dei delegati del Consiglio dell’Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali, della Federazione Nazionale degli Ordini dei Veterinari Italiani, della Conferenza dei Presidi delle Facoltà di Agraria e della Conferenza dei Presidi delle Facoltà di Medicina Veterinaria. In questo Tavolo Tecnico è stata raggiunta una posizione unanime sulla riformulazione delle competenze (espunte quindi le competenze già oggetto di riserva di attività in favore dei Medici Veterinari) e delle prove di Esame di Stato per l’abilitazione alla professione dello Zoonomo. In questo modo si è consentito di definire puntualmente la proposta di ripristino di detta figura e conseguente inserimento nella Sezione B dell’Albo dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali;

- 15/12/2006 è stata presentata dal CONAF per conto del Tavolo Tecnico al Ministero dell’Università e della Ricerca e al Ministero della Giustizia, la proposta di ripristino della figura dello Zoonomo e relativo reinserimento nella sezione B dell’albo dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali, con riformulazione delle competenze e delle prove di esame di Stato per l’abilitazione alla professione;

- 03/05/2007 il Presidente dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali (CONAF) Pantaleo Mercurio e dei Medici Veterinari Gaetano Penocchio hanno incontrato il sottosegretario di Stato al Ministero dell’Università e della ricerca Luciano Modica il quale ha assicurato il proprio impegno volto a proporre al Governo una ipotesi di provvedimento interministeriale urgente in merito alla figura dello Zoonomo.

- Nel luglio 2020, per tentare di nuovo di porre fine a questa annosa vicenda la Federazione Italiana Dottori in Scienze della Produzione Animale (FIDSPA), il Consiglio dell’Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali (CONAF), la Federazione Nazionale degli Ordini dei Veterinari Italiani (FNOVI), la Conferenza dei Direttori dei Dipartimenti di Agraria e la Conferenza dei Direttori dei Dipartimenti di Medicina Veterinaria hanno deciso di sollecitare gli organi governativi per riabilitare della figura professionale dello zoonomo, per il suo reinserimento nella sezione B dell’albo dei dottori agronomi e dottori forestali, espunte le competenze oggetto di riserva di attività in favore dei medici veterinari.

Con tutte le parti interessate che hanno trovato un punto d’accordo, infatti, manca solo l’inserimento nel corpus normativo per consentire a molti laureati di sfruttare appieno le potenzialità del titolo conseguito. Tale richiesta è stata reiterata al nuovo governo.



6. Il disegno di legge 2305

Lo schema di disegno di legge, recante “Disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti”, è volto ad attuare un intervento di semplificazione delle modalità di accesso all’esercizio delle professioni regolamentate. L’esame conclusivo del corso di studi diviene la sede nella quale espletare anche l’esame di Stato per l’abilitazione.

Il disegno di legge prevede 8 articoli:

1. L’articolo 1 disciplina le modalità di svolgimento delle lauree abilitanti per le professioni di odontoiatra, farmacista, veterinario e psicologo.
2. L’articolo 2 disciplina le modalità di svolgimento delle lauree abilitanti per le professioni di geometra, agrotecnico, perito agrario e perito industriale.
3. L’articolo 3, tra l’altro, disciplina lo svolgimento, in sede di esame finale di laurea o di laurea magistrale, di una prova pratica valutativa delle competenze professionali acquisite con il tirocinio interno ai corsi di studio, di cui alle classi di laurea previste agli articoli 1 e 2.
4. L’articolo 4 definisce, con una norma aperta, l’iter procedurale che si potrà concludere con il conferimento del valore abilitante a ulteriori titoli universitari. Al comma 1, è previsto che la procedura sia attivata su richiesta dei consigli o degli organi nazionali degli ordini o dei collegi professionali, o delle relative federazioni. Il comma 2 prevede che con i medesimi regolamenti di cui al comma 1 sono, altresì, disciplinate le modalità di svolgimento e di valutazione della prova pratica valutativa da svolgersi in sede di esame finale di laurea e la composizione integrata, da componenti esperti, della commissione giudicatrice.
5. L’articolo 5 reca disposizioni specifiche in materia delle professioni di chimico, fisico e biologo.
6. L’articolo 6 reca, al comma 2, la disciplina transitoria per coloro che, nelle more dell’adeguamento degli ordinamenti didattici dei corsi di studio, abbiano conseguito o conseguono i titoli di laurea di cui alla presente legge in base ai previgenti ordinamenti didattici non abilitanti.
7. L’articolo 7 reca specifiche disposizioni transitorie per la laurea magistrale abilitante all’esercizio della professione di psicologo.
8. L’articolo 8 tratta la clausola di invarianza finanziaria

Gli articoli che riguardano codesto Ordine professionale, direttamente o indirettamente sono gli articoli 2, 3, 4, 6, di cui si riportano emendamenti specifici nello schema di seguito riportato con note di motivazione della modifica proposta.

Inoltre si fa presente che è indispensabile ed urgente la revisione dell’art. 55 del DPR 328/2001. È necessario eliminare l’incongruenza normativa del decreto 446/2020 e del presente disegno di legge con il DPR 328/2001, sostituendo le classi di laurea enunciate nell’art. 55 che attualmente possono dare accesso alla professione di agrotecnico e perito agrario, esclusivamente con la laurea professionalizzante appositamente determinata con il Decreto 446/2020 (LP02).

Articolo 2



Ministero della Giustizia

(Lauree professionalizzanti abilitanti all'esercizio delle professioni di geometra, agrotecnico, perito agrario e perito industriale)

1. L'esame finale per il conseguimento delle lauree professionalizzanti in professioni tecniche per l'edilizia e il territorio – classe LP-01, in professioni tecniche agrarie, alimentari e forestali – classe LP-02 e in professioni tecniche industriali e dell'informazione – classe LP-03 abilita all'esercizio delle professioni, correlate ai singoli corsi di studio, di geometra laureato, di agrotecnico laureato, di perito agrario laureato e di perito industriale laureato.

Note di modifica sull'art 2

Va adeguato il DPR 328 che all'art 55 deve riportare le nuove classi di laurea che danno accesso esclusivamente alle professioni di cui all'art 55 di agrotecnico, geometra, perito agrario, perito industriale

Articolo 3

(Adeguamento dei corsi di studio delle classi di laurea magistrale e di laurea professionalizzante abilitanti)

1. Gli esami finali per il conseguimento delle lauree magistrali di cui all'articolo 1 e delle lauree professionalizzanti di cui all'articolo 2 comprendono lo svolgimento di una prova pratica valutativa delle competenze professionali acquisite con il tirocinio interno ai corsi di studio, volta ad accertare il livello di preparazione tecnica del candidato per l'abilitazione all'esercizio della professione. A tal fine, la commissione giudicatrice dell'esame finale è integrata da professionisti di comprovata esperienza designati dalle rappresentanze nazionali dell'ordine o del collegio professionale di riferimento.
2. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, è adeguata la disciplina delle classi di laurea magistrale e di laurea professionalizzante di cui agli articoli 1 e 2. Con il decreto di cui al presente comma sono altresì disciplinate, di concerto con il Ministro vigilante sull'ordine o sul collegio professionale e sentite le rappresentanze nazionali del rispettivo ordine o collegio professionale, le modalità di svolgimento e di valutazione del tirocinio pratico-valutativo, ivi compresa la determinazione dei crediti formativi universitari di cui all'articolo 1, comma 2, e della prova pratica valutativa delle competenze professionali acquisite con il tirocinio, nonché la composizione paritetica della commissione giudicatrice di cui al comma 1 del presente articolo. Sul decreto di cui al presente comma non è richiesto il parere delle Commissioni parlamentari competenti.
3. Con decreto rettorale, da adottare ai sensi dell'articolo 11, commi 1 e 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, le università adeguano i regolamenti didattici di ateneo, con riferimento ai corsi di studio delle classi di laurea di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge.

Articolo 4



Ministero della Giustizia

(Ulteriori titoli universitari abilitanti)

1. Ulteriori titoli universitari, conseguiti con il superamento di corsi di studio che consentono l'accesso all'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni per il quale non è richiesto lo svolgimento di un tirocinio post lauream, possono essere resi abilitanti, con uno o più regolamenti da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro vigilante sull'ordine o sul collegio professionale competente, previa richiesta delle rappresentanze nazionali degli ordini o dei collegi professionali di riferimento, oppure su iniziativa del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro vigilante sull'ordine o sul collegio professionale competente, sentito il medesimo ordine o collegio professionale.
2. Con i medesimi regolamenti di cui al comma 1 sono disciplinati gli esami finali, con lo svolgimento di una prova pratica valutativa per il conseguimento delle lauree abilitanti, prevedendo che i titoli universitari conclusivi dei corsi di studio abbiano valore abilitante all'esercizio della professione, previo superamento di un tirocinio pratico-valutativo interno ai corsi. I medesimi regolamenti prevedono altresì le modalità di svolgimento e di valutazione della prova pratica valutativa nonché la composizione della commissione giudicatrice, che è integrata da professionisti di comprovata esperienza designati dagli ordini o dai collegi professionali o dalle relative federazioni nazionali.
3. I regolamenti di cui ai commi 1 e 2 sono emanati sulla base delle seguenti norme generali regolatrici della materia:
 - a) riordino della disciplina di cui ai regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 18, della legge 14 gennaio 1999, n. 4, al fine dell'adeguamento alle disposizioni di cui alla presente legge;
 - b) semplificazione delle modalità di svolgimento del tirocinio pratico-valutativo e della prova pratica valutativa;
 - c) determinazione dell'ambito dell'attività professionale in relazione alle rispettive classi di laurea;
 - d) eventuale istituzione o soppressione di apposite sezioni degli albi, ordini o collegi in relazione agli ambiti di cui alla lettera c), indicando i necessari raccordi con la più generale organizzazione dei predetti albi, ordini o collegi;
 - e) uniformità dei criteri di valutazione del tirocinio e della prova pratica di cui alla lettera b);
 - f) composizione paritetica delle commissioni giudicatrici dell'esame finale.
4. Dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al presente articolo sono abrogate le disposizioni vigenti incompatibili con essi e con la presente legge, la cui ricognizione è rimessa ai regolamenti medesimi.
5. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro vigilante sull'ordine o sul collegio professionale competente, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, è adeguata la disciplina delle classi dei titoli universitari individuati ai sensi del presente articolo. Con decreto rettorale, da adottare ai sensi dell'articolo 11, commi 1 e 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, le università adeguano i regolamenti didattici di ateneo.

Note di modifica all'art 4

Tra le professioni nominate in art 4 non ci sono collegi professionali ma solo ordini e federazioni nazionali pertanto va eliminato nell'art 4 ogni riferimento ai collegi professionali.



Ministero della Giustizia

Articolo 6

(Disposizioni transitorie e finali)

1. L'adeguamento della disciplina disposto ai sensi degli articoli 3, 4 e 5 si applica a decorrere dall'anno accademico successivo a quello in corso alla data di adozione dei decreti rettorali di cui ai medesimi articoli 3, 4 e 5 e riguarda i corsi di studio attivati dalle università statali e non statali legalmente riconosciute, comprese le università telematiche, previa positiva valutazione, ai sensi della normativa vigente, dell'accREDITAMENTO dei medesimi corsi di studio.
2. Con uno o più decreti del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro vigilante sull'ordine o sul collegio professionale competente, sentite le rappresentanze nazionali del medesimo ordine o collegio, sono stabilite modalità semplificate di espletamento dell'esame di Stato per coloro che hanno conseguito o che conseguono i titoli di laurea di cui alla presente legge in base ai previgenti ordinamenti didattici non abilitanti. A tal fine, le università riconoscono le attività formative professionalizzanti svolte durante il corso di studio o successivamente al medesimo.
3. I finanziamenti, previsti da accordi di programma o da provvedimenti di attuazione della programmazione universitaria, per le università che non adeguano i regolamenti didattici entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti del Ministro dell'università e della ricerca adottati ai sensi dell'articolo 3, comma 2, e dell'articolo 4, comma 5, sono sospesi fino all'adozione dei predetti regolamenti e al loro invio al Ministero dell'università e della ricerca.

Art. 6bis (da introdurre)

Adeguamento del DPR 328/2001 per coerenza normativa

Va introdotto un nuovo articolo di adeguamento normativo che modifichi l'art 55 del DPR 328/2001 come di seguito indicato

L'art 55 del DPR 328/2001 è così modificato:

1. Agli esami di stato per le professioni di agrotecnico, geometra, perito agrario e perito industriale, si accede con la laurea Professionalizzante abilitante.
2. Le classi di laurea che danno titolo all'accesso sono le seguenti:
 - a) per la professione di agrotecnico: LP02
 - b) per la professione di geometra: LP01
 - c) per la professione di perito agrario: LP02
 - d) per la professione di perito industriale LP03

All'art 6 nell'adeguamento normativo si può trovare occasione per risolvere una problematica che da molti anni come richiamato nella relazione determina la impossibilità per i laureati in scienze delle produzioni animali (L38) di trovare lo sbocco professionale che inizialmente era stato previsto nel DPR 328/2001

L'art 11 del DPR 328 al comma 3 è così modificato



- 3.** Formano oggetto dell'attività professionale degli iscritti alla sezione B, settore zoonomo, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 2, restando immutate le riserve e attribuzioni già stabilite dalla vigente normativa, le seguenti attività:
- a) la pianificazione aziendale e industriale nel settore delle produzioni animali sia primarie che trasformate;
 - b) la consulenza nei settori delle produzioni animali, sia primarie che trasformate - con esclusione degli aspetti sanitari -, ~~delle trasformazioni~~ e della loro commercializzazione e marketing; ~~dei prodotti di origine animale;~~
 - c) la direzione di aziende zootecniche, faunistiche e venatorie e dell'acquacoltura;
 - d) le attività di assistenza tecnica, contabile e fiscale, alle aziende di produzione di beni e mezzi tecnici del settore delle produzioni animali;
 - e) le attività di difesa dell'ambiente e del ~~la certificazione del~~ benessere animale limitatamente alla valutazione dei requisiti ambientali, strutturali e tecnologici delle tipologie di allevamento del settore delle produzioni animali, nonché la valutazione dell'impatto ambientale degli allevamenti zootecnici;
 - f) l'inseminazione artificiale nelle specie animali in produzione zootecnica, esclusa quella equina, ~~la riproduzione animale, comprendente le attività di inseminazione strumentale e di impianto embrionale in tutte le specie zootecniche e di sincronizzazione dei calori;~~
 - g) ~~l'esecuzione delle terapie negli animali zootecnici, sotto il controllo e la guida del medico veterinario;~~
 - h) l'attività di ~~difesa dell'ambiente~~ selezione e miglioramento genetico, la conservazione e valorizzazione della biodiversità animale e dei microrganismi di interesse tecnologico per la trasformazione dei prodotti di origine animale.
 - i) la formulazione di razioni e mangimi per le specie animali in produzione zootecnica;
 - l) le attività di estimo relative ai settori zootecnico e faunistico;
 - m) l'attività tecnica di analisi di laboratorio degli alimenti per uso zootecnico nonché delle produzioni animali sia primarie che trasformate;
 - n) le attività di selezione e miglioramento genetico, la conservazione e valorizzazione della biodiversità animale e dei microrganismi di interesse tecnologico per la trasformazione dei prodotti di origine animale;